



Alla Città Metropolitana di Firenze
c.a. Ufficio Vincolo Idrogeologico

Oggetto: art. 88 della L.R. 30/2015 – ZSC IT5170003 “Cerbaie” - Screening di Incidenza riguardante un intervento di taglio boschivo di cui alla pratica ARTEA codice 2022FORATBIPRELNZ58M04D815N0480190201. Proponente: Peri Lorenzo. Ubicazione: Comune di Fucecchio (FI), località C. Peri.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto dirigenziale n. n. 8674 del 21/05/2021 del Direttore del Centro direzionale con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore “Tutela della Natura e del Mare”;

Richiamati:

- le Dir. Europee nn. 147/09 e 43/92;
- il D.P.R. n. 357/1997;
- il formulario standard Natura 2000 del sito IT5170003;
- il D.M. 22/12/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (GURI n. 303/2019);
- la L.R. n. 30/2015;
- le Del.G.R. (e relativi allegati) nn. 644/04, 1223/15, 505/18, 13/22, 866/22;

Vista la D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 avente ad oggetto: “*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta*”;

Considerato che il proponente ha presentato alla Città Metropolitana di Firenze istanza di dichiarazione, domanda SIGAF codice 2022FORATBIPRELNZ58M04D815N0480190201 (rif. AVI 27294), per il taglio del ceduo semplice, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Forestale;

Vista la richiesta di valutazione, acquisita al protocollo regionale con n. 38025 del 23/01/2023, trasmessa dall'Ufficio Vincolo Idrogeologico della Città Metropolitana di Firenze, presentata da Peri Lorenzo, tesa al rilascio del provvedimento di screening di incidenza ambientale;

Richiamata la nota del Settore scrivente, protocollo regionale n. 151513 del 24/03/2023, con la quale sono state richieste integrazioni e chiarimenti;

Vista la pec della Città Metropolitana - Ufficio Vincolo Idrogeologico, acquisita al protocollo regionale n. 183872 del 17/04/2023, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa prodotta dal richiedente;

Considerato che la superficie interessata dal taglio boschivo in questione (si veda l'allegato A), esteso complessivamente per 5,2330 ettari, ricade nel territorio comunale di Fucecchio (FI), in prossimità della località C. Peri, all'interno della ZSC IT5130007 "Cerbaie";

Constatato che l'area di taglio in esame risulta rappresentata, al Catasto Terreni, dalle seguenti particelle del foglio di mappa 6: 335 (porzione; 4,7837 ettari); 336 (intera; 0,1310 ettari); 337 (porzione; 0,2220 ettari); 338 (porzione; 0,0964 ettari);

Appurato che:

- il bosco oggetto di taglio è costituito da un bosco ceduo matricinato, con età stimata in circa 20-23 anni, a prevalenza di cerro che si alterna ad alcune specie sporadiche quali rovere, sughera, acero campestre, ciavardello, nespolo e agrifoglio;
- nel soprassuolo risultano inoltre presenti:
 - la Robinia pseudoacacia: nucleo avente una superficie di circa 2900 mq (interessando parte delle particelle 335 e 337);
 - alcuni nuclei di rinnovazione di pino marittimo di superficie inferiore a 2000 mq (non mappati);
 - un arbusteto (con rovo; nella particella 336);

Appreso che, nelle diverse fasi lavorative, le operazioni selvicolturali saranno svolte come di seguito illustrato:

- taglio di abbattimento eseguito a mano con motosega; nella fase di abbattimento non saranno usate macchine abbattitrici-allestitrici, forwarder o skidder né altri mezzi operativi;
- l'allestimento degli assortimenti ed il concentramento lungo la viabilità forestale sarà effettuato a mano; il caricamento sul rimorchio del trattore avverrà con l'ausilio di escavatori dotati di pinza forestale;
- l'esbosco si svolgerà tramite trattore fino ai punti di carico su motrice usando le piste/strade esistenti;

Preso atto che per l'utilizzazione forestale in esame non sarà necessaria la predisposizione di imposti;

Constatato che la tagliata interessa un corso d'acqua facente parte del reticolo idrografico regionale, identificato con il codice TN40580 per il quale sarà mantenuta una fascia di rispetto di 10 metri;

Verificato, in seguito alla consultazione del Progetto Hascitu (D.G.R. 505/2018, <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html>), che l'area oggetto di taglio risulta interessata dai seguenti habitat: **91M0** - *Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere*; **9160** - *Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli*;

Dato atto che il proponente ha indicato il rispetto delle seguenti Condizioni d'Obbligo: CO_GEN_01; CO_GEN_02; CO_GEN_06; CO_FOR_01; CO_FOR_03; CO_FOR_05; CO_FOR_07; CO_FOR_08; CO_FOR_09; CO_FOR_10; CO_FOR_11; CO_FOR_12; CO_FOR_13; CO_FOR_15;

Constatato che nella citata documentazione integrativa il richiedente:

- propone le seguenti tecniche per la gestione e il contenimento della robinia:
 - rilascio di una fascia perimetrale interna al nucleo di robinia esclusa dal taglio di ampiezza pari a metri 10;
 - rilascio di tutte le piante legnose di altre specie presenti internamente al nucleo di robinia;
 - rilascio di tutte le piante isolate di robinia (esterne al nucleo);
- indica che l'arbusteto presente nella particella 336 non sarà oggetto di intervento;
- propone che il contenuto della CO_FOR_07 sia integrato con l'aggiunta del rilascio/rispetto anche delle eventuali piante di pioppo bianco o nero;

Dato atto che il sito IT5170003 risulta solo parzialmente ricompreso all'interno delle Riserve Naturali Statali "Montefalcone" e "Poggio Adorno", aree naturali protette gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Lucca;

Considerato che il Settore scrivente, visto l'articolo 88, comma 5, della L.R. 30/2015, risulta autorità competente per la valutazione di incidenza di interventi e progetti che coinvolgono siti della Rete Natura 2000 solo parzialmente ricompresi nel territorio di competenza di un ente gestore di un'area protetta statale;

Richiamata la nota pec, protocollo regionale n. 45081 del 26/01/2023, inviata dal Settore scrivente al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Lucca, al fine di acquisire il sentito per la Valutazione di incidenza dell'intervento in esame, come previsto all'articolo 5 comma 7 del D.P.R. 357/97 nonché all'art. 88 commi 5 e 9 della L.R. 30/2015;

Vista la nota del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Lucca, acquisita al protocollo regionale con n. 111005 del 02/03/2023 (all. B), con la quale è stato trasmesso il contributo per la valutazione di incidenza delle operazioni selvicolturali ricomprese nell'istanza in esame;

Preso atto delle risultanze dell'attività istruttoria conservata agli atti del Settore competente;

Considerate le seguenti motivazioni: in virtù delle integrazioni trasmesse e delle condizioni d'obbligo individuate dal proponente, esaminato il Piano di Gestione e il formulario standard Natura 2000 della ZSC in oggetto, nonché le D.G.R. nn. 644/04, 1223/15 e 505/18, gli interventi non comportano operazioni e un utilizzo delle risorse naturali incompatibili con gli obiettivi e le misure di conservazione del sito IT5170003;

Ritenuto di provvedere in merito;

ESPRIME

la seguente valutazione positiva, effettuata in base alle informazioni fornite ed ai successivi approfondimenti istruttori: è possibile concludere in maniera oggettiva che gli interventi non determineranno incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni d'obbligo proposte dal richiedente:

- CO_GEN_01: il progetto/intervento/attività verrà realizzato nel periodo 31 agosto – 1 marzo, al fine di limitare possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte della fauna di interesse conservazionistico e le attività di cantiere saranno comunque sempre limitate alle ore in cui si dispone di luce naturale. In caso di cantieri fissi, se necessario, le lavorazioni potranno proseguire anche nel periodo 2 marzo – 30 agosto, esclusivamente in quelle aree che sono state interessate dai lavori in data antecedente e purché gli stessi non abbiano subito interruzioni;
- CO_GEN_02: per l'accesso veicolare all'area interessata dal progetto/intervento/attività sarà utilizzata la viabilità permanente già esistente. La realizzazione e l'utilizzo di piste temporanee, di larghezza max. di 3 m, sarà limitata ai casi in cui sia stata verificata l'assenza di alternative di accesso tramite viabilità permanente e a condizione che il tracciato proposto non interferisca con habitat di interesse comunitario;
- CO_GEN_06: è prevista una ricognizione per la verifica della presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'area di intervento (es. Robinia, Ailanto, Gaggia etc) e, nel caso di rinvenimento di dette specie, si provvederà a mettere in atto idonee azioni di contenimento finalizzate ad evitare la dispersione

all'intorno di loro propaguli tra le quali ad esempio, con riferimento alle specie legnose arbustive o arboree:

- in caso di presenza di individui isolati non sarà effettuato il taglio al colletto per evitare di favorirne il ricaccio;
- in caso di presenza di vegetazione diffusa o di nuclei (ad eccezione dei cedui puri di robinia, per i quali ci si atterrà a quanto previsto dall'art 22 del regolamento forestale): capitozzatura o ceduzione con rilascio del pollone più debole e aduggiato, esecuzione in tempi diversi degli interventi a carico delle specie alloctone rispetto a quelli sulle specie autoctone, rilascio di tutte le piante legnose di origine autoctona, poste all'intorno, per un raggio di 15 m misurati sul terreno dagli individui della specie invasiva per favorire l'aduggiamento della specie alloctona e deprimerne lo sviluppo;
- CO_FOR_01: fatta eccezione per i territori dei Comuni elencati all'art. 60 c. 1 del Regolamento Forestale, le ramaglie o gli scarti di legname non utilizzabili saranno lasciati in loco (all'interno del bosco, escludendo le eventuali radure) depezzati e messi in sicurezza con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 15 del Regolamento forestale, evitandone l'abbruciamento;
- CO_FOR_03: al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione degli animali, in particolare dell'avifauna, gli interventi di utilizzazione forestale verranno effettuati con le seguenti scadenze e modalità:
 - A) cedui:
 - taglio: entro il 31 marzo fino a 800 m di quota, oppure entro il 15 aprile oltre gli 800 m di quota;
 - allestimento, compresa l'asportazione di tutto il materiale dal letto di caduta e il suo pre-concentramento ai margini delle principali vie di esbosco: entro 1 mese dalla chiusura del taglio;
 - B) diradamenti/avviamenti a fustaia/cedui a sterzo:
 - taglio: dal 1 agosto al 31 marzo fino a 800 m di quota, oppure dal 1 agosto al 15 aprile oltre gli 800 m di quota;
 - allestimento, compresa l'asportazione di tutto il materiale dal letto di caduta e il suo pre-concentramento ai margini delle principali vie di esbosco: entro 1 mese dalla chiusura del taglio;
- CO_FOR_05: sarà evitato l'utilizzo, durante le varie fasi di lavoro, con specifico riguardo all'esbosco, dei corsi d'acqua presenti nell'area d'intervento. L'eventuale attraversamento trasversale sarà effettuato in punti opportunamente predisposti adottando accorgimenti tali da garantire la salvaguardia dell'ittiofauna secondo le "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano", allegate alla D.G.R. n. 1315 del 28/10/2019;
- CO_FOR_07: saranno rilasciate tutte le piante appartenenti alle specie sporadiche, di cui all'elenco dell'art. 12 c. 1 del Regolamento Forestale, quantunque presentanti diametro ridotto, includendovi anche il Carpino bianco, la Rovere, la Farnia, l'Ontano (*Alnus spp.*), il Salice (*Salix spp.*), il Corbezzolo ed il Bosso, quando tali specie sono presenti nel soprassuolo in forma sporadica, eccettuate le piante instabili, inclinate e deperienti il cui taglio è necessario per motivi di sicurezza;
- CO_FOR_08: verranno applicate le seguenti misure di conservazione di cui alla DGRT 1223/2015 anche ai diradamenti ed agli interventi di avviamento all'alto fusto:
 - rilascio di 3 piante in accrescimento indefinito scelte tra quelle di maggior diametro presenti nel soprassuolo;
 - rilascio di 2 piante morte a terra e 2 piante morte in piedi per la necromassa per ogni ettaro escludendo quelle con criticità di tipo fitosanitario, quelle pericolose per la pubblica incolumità e quelle appartenenti a specie pericolose per l'innescò di incendi boschivi, scelte fra quelle di dimensioni maggiori. Le piante morte a terra dovranno essere rilasciate avendo cura di non creare barriera al deflusso delle acque, né cumuli pericolosi per l'innescò di incendi e di fitopatie;

- CO_FOR_09: le operazioni di esbosco verranno effettuate in condizioni di terreno asciutto, adottando ogni cautela per prevenire danneggiamenti al suolo ed alle piante che rimangono in dote al bosco. Qualora si verificassero danneggiamenti al suolo, ad esempio in riferimento alle piste temporanee di esbosco, una volta ultimate le operazioni di esbosco, verranno effettuate idonee sistemazioni del terreno che ne consentano il rinsaldo, evitino fenomeni di erosione favorendo ad esempio la ricolonizzazione da parte delle specie spontanee circostanti;
- CO_FOR_10: in presenza di habitat 9160 - Quercu-carpineti planiziali, della Padania centro-occidentale, di fondovalle o di basso versante nella fascia collinare, sviluppati su suoli idromorfi o su falda superficiale, ove si abbia quale specie guida principale la farnia (*Quercus robur*), eventualmente associata a rovere (*Quercus petraea*), il bosco verrà gestito tramite avviamento all'alto fusto;
- CO_FOR_11: l'intervento non interessa aree con presenza di habitat forestali di interesse comunitario, così come individuata nei quadri conoscitivi del Sito Natura 2000, con età del popolamento superiore ai 50 anni (o doppio del turno) circa e buona fertilità;
- CO_FOR_12: l'intervento non interessa aree con presenza dell'habitat 91M0 - Boschi decidui a dominanza di Cerro (*Quercus cerris*), Farnetto (*Q. frainetto*) o Rovere (*Q. petraea*), con una buona fertilità e prevalenza di rovere;
- CO_FOR_13: l'intervento non interessa aree con presenza dell'habitat 91L0 - Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*), a prevalenza di rovere;
- CO_FOR_15: verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su CTR in scala 1:10.000.

Siano inoltre rispettati gli ulteriori accorgimenti indicati dal proponente nella documentazione integrativa, prot. reg. n. 183872 del 17/04/2023, riportati di seguito per completezza:

- per la gestione e il contenimento della robinia:
 - rilascio di una fascia perimetrale interna al nucleo di robinia esclusa dal taglio di ampiezza pari a metri 10;
 - rilascio di tutte le piante legnose di altre specie presenti internamente al nucleo di robinia;
 - rilascio di tutte le piante isolate di robinia (esterne al nucleo);
- l'arbusteto presente nella particella 336 non sarà oggetto di intervento;
- rilascio delle piante di pioppo bianco o nero.

PRECISA

- che il presente provvedimento inerisce esclusivamente la normativa richiamata in oggetto ed è rilasciato sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, fatti salvi i diritti di terzi e senza che possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti;
- che, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (G.U. n. 303/2019) e dalle D.G.R. nn. 13/22 e 866/22, la validità del parere di VInCA, sia nei casi di screening sia in quelli di valutazione appropriata, assume la medesima durata del provvedimento principale, qualora il medesimo abbia una durata inferiore a cinque anni, entro la quale gli interventi potranno essere attuati.

TRASMETTE

il presente atto, oltre che all'autorità procedente, ai seguenti destinatari:

- Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Lucca;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- *giurisdizionale al T.A.R. della Toscana ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;*
- *straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.*